

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

- SEZIONE LAVORO -

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c p c.) nella causa iscritta al R.G.L. n. 1869/12 promossa da:

Ass. Avv. G. RINALDI

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA -
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE - AMBITO
TERRIOTORIALE DI TORINO**

Ass. Avv. funzionari drssa P. D'ALESSANDRO, drssa C. VIARA

- PARTE CONVENUTA -

OGGETTO: PAGAMENTO SOMMA

All'udienza del **5 luglio 2012**, alle ore 11.18, avanti il Giudice del Lavoro drssa Patrizia Visaggi, compaiono l'avv. Rinaldi per la parte ricorrente e la drssa Viara per il Ministero convenuto.

L'avv. Rinaldi riduce la domanda ad euro 3.565,48 come da conteggi che produce e che sono redatti sulla base dei criteri adottati dal Miur; la drssa Viara riconosce l'esattezza contabile del conteggio ma, come dedotto in memoria, rileva che l'importo deve essere cristallizzato alla data della domanda.

I procuratori delle parti discutono la causa.

Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronunzia la presente sentenza .

**REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano**

Il Giudice del Tribunale di Torino - Sezione Lavoro,
rilevato che:

la ricorrente indicata in epigrafe, docente presso vari Istituti scolastici, in forza di supplenze annuali succedutesi nel tempo a far data dal 2005 (cfr. documenti prodotti), ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e dell'Università

Istituto chiedendone la condanna al pagamento degli scatti biennali del 2,50%, ex art. 53, L.312/1980;


costituendosi in giudizio il Ministero convenuto ha contrastato le avverse pretese chiedendone il rigetto;

il ricorso è fondato e deve essere accolto in conformità a quanto enunciato dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza resa in data 13/9/2007 nel procedimento C-307/05;

la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro testualmente dispone: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";

in fattispecie analoga la Corte Europea, ha risposto positivamente al quesito se, la Direttiva 1999/70/CE, quando dispone che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevoli di quelli a tempo indeterminato, si riferisca anche al trattamento economico,

in proposito la Corte ha rilevato che il principio di non discriminazione tra contratti a termine e contratti a tempo indeterminato, come posto dalla clausola 1, punto a) dell'accordo quadro, costituisce principio generale del diritto comunitario che trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego sicché, la mera circostanza, che un impiego sia qualificato "di ruolo" in base all'ordinamento interno, è priva di rilevanza ai fini della decisione. Inoltre, ha osservato la Corte, la nozione di "condizione di impiego" di cui alla clausola 4, punto 1, ben può fondare la pretesa volta all'attribuzione in favore del lavoratore a termine, di scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato atteso che la nozione di quelle "ragioni oggettive" che la medesima clausola prevede quale fondamento di un trattamento non paritario tra le due tipologie di contratti, non autorizza a giustificare una siffatta disparità solo perché prevista da una norma interna generale ed astratta; al contrario, tale nozione richiede che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che



contraddistinguono il rapporto di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui questo si colloca ed in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria;

in particolare la Corte ha avuto modo di precisare che, al riguardo, s'impone per analogia, la stessa interpretazione adottata con riferimento all'identica nozione " di *ragioni obiettive* di cui alla clausola 5,n.1,lett.a) che, appunto, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale dello stato membro" (cfr. sentenza Corte di Giustizia Ce 23 4 2009, nei procedimenti riuniti da C-378/07 a C-380/07);

sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Giustizia ha peraltro affermato che compete alle autorità dello Stato membro garantire il rispetto della clausola 5,n.1,lett.a) "verificando in concreto che la normativa nazionale la quale consente il rinnovo, nel settore pubblico, di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi destinati a soddisfare esigenze provvisorie non sia di fatto utilizzata per soddisfare esigenze permanenti e durevoli"(cfr. sentenza Corte di Giustizia 23.4.2009, nei procedimenti riuniti da C-378/07 a C-380/07; cfr. altresì sentenza Corte di Giustizia Kucukdeveci C-555/07 del 19 1 2010 e sentenza Mangold C-144/04 mediante le quali si afferma che il principio di diritto dell'unione vale quale parametro di legalità della legislazione nazionale); nel merito, ritiene questo decidente di richiamarsi all'orientamento consolidato espresso dalla Corte d'Appello di Torino, secondo la quale :*"La disciplina di riferimento per il trattamento economico in materia di pubblico impiego va ricercata, in conformità con quanto disposto negli artt. 45 e 69 comma 1 d lgs 165/2001, nella contrattazione collettiva, cui spetta la facoltà di individuare le norme di legge applicabili, se non diversamente ed espressamente previsto.*

3/1

L'art. 53 della legge 312/80, intitolato "Personale non di ruolo", è espressamente richiamato sia dall'art.142 CCNL COMPARTO SCUOLA 2002 - 2005, sia dall'art. 146 CCNN 2006-2009, l'uno e l'altro intitolati "Normativa vigente e disapplicazioni".

Recita l'art. 142:

" 1) in applicazione dell'art. 69 comma 1 del d lgs 165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13.1.1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:

.....

.. ..

f) la seguente normativa:

.....

.....

5) art.53 L.312/80 e art.3 commi 6 e 7 del DPR 399/1988 (docenti di religione).

2) Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi contratti collettivi nazionali integrativi".

Il testo del corrispondente art.146 del successivo CCNL contiene nuovamente, tra le "norme che continuano a trovare applicazione nel comparto scuola", alla lettera g) n 5, l'art.53 legge 312/80, mentre, rispetto all'art.142 del precedente CCNL, non sono più replicate le parole "e art.3 commi 6 e 7 del DPR 399/1988 (docenti di religione)".

..... l'art. 53 dunque, oltre a non essere stato mai fatto oggetto di interventi abrogativi, risulta richiamato espressamente come norma applicabile al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo.

Costituisce dato pacifico che, al momento dell'entrata in vigore della legge 312/1980, la disciplina per la copertura dei posti vacanti era contenuta nell'art.3



della legge 160/1955 che ne precisava le caratteristiche e che attribuiva agli insegnanti a ciò destinati la denominazione di "incaricati", stabilendo la durata annuale dell'incarico. "confermato su domanda", disciplina successivamente integrata dalla legge 282/1969 che all'art.1 recitava. '1. Nelle scuole secondarie statali, alle cattedre, ai posti ad esse esattamente corrispondenti e a tutte le altre ore di insegnamento a cui non sia assegnato personale docente di ruolo, si provvede con personale docente non di ruolo, che viene assunto a tempo indeterminato secondo le modalità stabilite dalla presente legge. 2. Si provvede ai sensi del comma precedente anche per cattedre o posti che, pur essendo coperti da personale docente di ruolo, risultino di fatto disponibili almeno per la durata di un anno scolastico".

L'art.7 della legge 831/1961 stabiliva che " gli stipendi spettanti agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento prestato con trattamento di cattedra o per non meno di 18 ore settimanali con qualifica non inferiore a "valente" e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive".

Dal tenore della richiamata normativa si evince che gli aumenti periodici stipendiali vennero riconosciuti nel 1961, precedentemente alla stabilizzazione del rapporto, e che l'assunzione a tempo indeterminato a far tempo dal 1969 non era limitata agli incarichi su posti vacanti, ma anche a quelli conferiti per posti non vacanti, ma di fatto disponibili per l'intero anno scolastico.

La questione che dunque si pone, una volta abrogata la categoria dei docenti "incaricati" dal decreto legge 281/81, convertito con modificazioni in legge 392/81, è quella dell'ambito di applicazione del terzo comma dell'art.53 legge 312/80 la cui attuale vigenza è resa indiscutibile dal ribadito espresso richiamo ad opera della contrattazione collettiva.

Va subito detto che la tesi dell'inapplicabilità tout court della norma, sostenuta dal Ministero appellante, fondata sull'affermato insuperabile ostacolo costituito dall'essere la previsione esclusivamente riferita al personale docente non di ruolo a tempo indeterminato, in linea con la sentenza n.2163/2000 del Consiglio di Stato (pag. 6 comparsa di costituzione), si presenta scarsamente convincente,

sia perché non dà conto del fatto che gli incrementi stipendiali in favore del personale docente incaricato furono previsti dalla legge 831/61, e dunque precedentemente alla loro assunzione a tempo indeterminato disposta dalla legge 282/69, sia perché, in caso di suo accoglimento, non sarebbe individuabile la ragione della scelta delle parti sociali di inserire integralmente l'art.53 tra le specifiche disposizioni elencate sub f) (art.142) e sub g) (art.146), pur nella pacifica attuale soppressione della categoria dei docenti "incaricati".

Come acutamente sottolineato dal giudice di prime cure, sulla base della vigente normativa, contenuta nella legge 124/99, tra insegnanti di ruolo e insegnanti supplenti (distinti nelle tre categorie elencate ai commi 1, 2 e 3 dell'art 4), tertium non datur, e pertanto necessariamente l'ambito di applicazione dell'art.53 - salvo svuotare di significato la previsione dei CCNL - va ricercato in figure e posizioni che siano sovrapponibili o equiparabili a quelle dei vecchi "incaricati", tenuto conto che, a mente della norma de qua, sono "escluse in ogni caso le supplenze".

Ad avviso della Corte, tale sovrapposizione si ritrova nelle figure e posizioni descritte dai commi 1 e 2 dell'art. 4 legge 124/99.

Il testo dell'art.4, intitolato "Supplenze", è il seguente:

"1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempre che ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche



per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3 Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee".

Va in primo luogo osservato che, ai fini dell'equiparazione degli attuali "supplenti" con i vecchi "incaricati" la copertura di posti "vacanti" o " non vacanti" non costituisce in sé una preclusione, atteso il tenore del secondo comma dell'art.1 della legge 282/1969 sopra riportato.

In secondo luogo, posto che il comma 2 dell'art.4 prevede il conferimento di supplenze "per posti non vacanti,di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico", viene in rilievo la nozione di "anno scolastico", per la quale è intervenuta la norma di interpretazione autentica contenuta al comma 14 dell'art.11 della medesima legge 124/1999, che recita: "il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974 - 1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale"

Dalla lettura della menzionata attuale normativa ritiene la Corte, in ciò discostandosi dalla sentenza impugnata, che per verificare il diritto gli incrementi periodici biennali del 2,50% (pacifico essendo che l'art. 53, avendo "ricalcato" il vecchio art. 7 della legge 831/1961, fa riferimento al "biennio di insegnamento prestato"), deve utilizzarsi come parametro la prestazione di almeno 180 giorni reiterata per due anni consecutivi, e non già la durata dell'incarico fino al 31 agosto, secondo un'interpretazione restrittiva che non si giustifica né sotto il profilo formale, né sotto quello sostanziale della diversità delle prestazioni, perché la discriminazione per l'attribuzione o meno dello scatto si baserebbe esclusivamente su un periodo che va dal 30 giugno in cui terminano le attività didattiche (che, nelle supplenze ex art. 4 2 comma comportano anche la partecipazione alle operazioni di scrutinio finale, espressamente richiamate dal comma 14 dell'art. 11 sopra citato) al 31 agosto,

7



e dunque proprio quello in cui l'attività di insegnamento non viene in concreto svolta.

Così interpretata la portata dell'art. 53 legge 312/80, va ancora osservato che non è fondata la tesi della sua riferibilità ai soli docenti di religione affermata dal Ministero in primo grado, peraltro non supportata da altra motivazione se non che la precisazione compiuta dall'art. 142 CCNL "non è e non può essere casuale", comunque non riproposta nel presente grado.

Oltre al valore letterale da attribuirsi alla congiunzione "e" apposta tra l'art. 53 e l'art. 3 del DPR 399/88 nel testo di cui al n.5 lett.f) dell'art.142, sul punto non possono che richiamarsi le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure (in linea con altre pronunce del Tribunale, nel proc. RG 3121/10 in causa Balzano /MIUR e 8505/10 in causa Capasso/MIUR) circa la specificità delle disposizioni dettate all'art. 3 commi 6 e 7 del DPR 399/88 per i docenti di religione individuati con riferimento all'ultimo comma dell'art.53 e circa l'inutilità che avrebbe avuto il richiamo compiuto dall'art. 142 CCNL all'intero articolo e non già al solo ultimo comma, se si fosse inteso circoscrivere l'attribuzione della disciplina ai soli docenti di religione, a tacere del fatto che un'interpretazione così restrittivamente intesa si tradurrebbe in un ingiustificato privilegio di dubbia legittimità costituzionale e che comunque la stessa può definitivamente dirsi impraticabile alla luce dell'art. 146 CCNL vigente, che richiama senza aggiunte di sorta l'art. 53 legge 312/80." (cfr. sentenza n. 45/2012 del 18.1.2012);


per le argomentazioni sopraesposte, rimanendo assorbita ogni diversa questione, va riconosciuto il diritto all'incremento del 2,50% per ogni biennio (nella sua accezione di due anni consecutivi) di insegnamento ai docenti che abbiano prestato supplenze ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 legge 124/99;

il quantum risulta contabilmente concordato tra le parti (cfr. verbale), le spese processuali seguono la soccombenza, secondo la quantificazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c

disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione,



condanna parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente, l'importo lordo di €.3.565,48, oltre interessi;

condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi €.1400,00, oltre iva e cpa.

Torino, 5.7.2012

Il Giudice
Dr.ssa Patrizia VISAGGI

